

"SOTTO AL MARE - APS"

STATUTO

Art. 1 – Denominazione, durata

E' costituita un'associazione senza fini di lucro, dotata di autonomia finanziaria e amministrativa, denominata "SOTTO AL MARE - A.P.S." avente durata illimitata.

Art. 2 - Sede

L'Associazione ha sede in ROMA

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria.

E' data facoltà alla Presidenza di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, previa deliberazione dell'Assemblea dei soci.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

Art. 3 – Scopi e finalità

L'associazione, si prefigge di promuovere in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione nasce con l'obiettivo di approfondire la conoscenza dell'ambiente marino, per proteggere la biodiversità e promuovere una convivenza più equilibrata tra le attività umane e la salvaguardia del patrimonio naturale e ha l'obiettivo di farlo nel modo più inclusivo possibile (cercando di abbattere il più possibile le barriere architettoniche). In particolare, lo scopo prioritario dell'associazione è portare avanti attività di ricerca scientifica a scopo di tutela e conservazione di specie a rischio e la protezione di aree di interesse naturalistico. Nel contempo si pone l'obiettivo di divulgazione e sensibilizzazione nonché di valorizzare il territorio.

Al fine di attuare gli scopi sociali, l'associazione, sulla base di progetti ed iniziative promosse in proprio e/o in collaborazione con enti pubblici e privati che operano in analoghi ambiti, intende svolgere, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 3 luglio 2017 nr. 117, le seguenti attività:

-tutela e conservazione di specie marine e costiere vulnerabili e minacciate, con focus sul delfino costiero (*Tursiops truncatus*), mediante progetti di ricerca scientifica e monitoraggi.

-promozione di attività etiche in natura mediante l'organizzazione di viaggi naturalistici ed esperienze ecoturistiche outdoor in Italia o all'estero

-valorizzazione e sviluppo del territorio in chiave eco-turistica e sociale mediante il coinvolgimento della cittadinanza alle uscite in gommone a scopo di ricerca scientifica, ai clean up del mare e della spiaggia, e alle altre attività a scopo divulgativo e per sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo i problemi degli ecosistemi marini e costieri e la fauna ad essi associata

-promozione e diffusione della *Citizen science* mediante il coinvolgimento, alle attività di ricerca scientifica, di diversi attori locali quali pescatori, diportisti e comuni cittadini che possano e vogliano dare il proprio contributo ai progetti portati avanti dall'associazione.

-motorie (outdoor) all'aria aperta per il benessere psico-fisico della persona mediante attività e laboratori che favoriscono la riconnessione con la natura comprese attività esperienziali che prevedono la terapia del suono il gentle yoga ed il reiki.

-sportive ed olistiche applicate al mare. Il mare rappresenta uno spazio informale di educazione e di conoscenza, un luogo in cui è possibile recuperare un contatto autentico con se stessi e con la natura. Lo sport può rappresentare un veicolo di valori di sostenibilità ambientale che porta alla promozione territoriale.

-vigilanza, sorveglianza, e promozione di iniziative volte alla promozione dello sviluppo economico e sociale (sostenibile) ed alla valorizzazione in favore delle aree marine protette.

-formazione mediante l'organizzazione di corsi ben strutturati e/o professionalizzanti.

-formazione a studenti mediante l'offerta di tirocini curriculari (e non), tesi di laurea e stage.

-promozione della coesione sociale anche mediante attività di team building.

-sensibilizzazione dei bambini mediante progetti ed iniziative di educazione ambientale

-diffusione di buone pratiche per una fruizione etica e sostenibile dell'ambiente marino e nei confronti della fauna selvatica mediante l'organizzazione e/o la partecipazione di workshop, eventi ed iniziative specifiche.

- promozione della fotografia naturalistica anche mediante l'organizzazione di corsi, workshop e mostre ed eventi mirati;

-Promozione e sviluppo del settore del riciclo creativo in tutti i suoi aspetti di sostenibilità, etica, responsabilità e innovatività;

-Promozione e sviluppo di qualsiasi attività socio culturali, iniziative eventi di vario genere per il raggiungimento degli scopi sociali e per contribuire alla formazione di una cultura ambientale.

Tutte queste attività vengono portate avanti con il coinvolgimento, il supporto e la collaborazione di diversi componenti quali: istituzioni ed enti, aree marine protette, capitanerie di porto, associazioni nonché pescatori e diportisti locali per incrementare la coesione sociale e territoriale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

c) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, organizzazione di convegni e seminari per la divulgazione scientifica;

e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- i) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- j) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

Per la realizzazione di tali obiettivi l'associazione si propone di aggregare le persone attraverso la realizzazione di eventi e raduni presso spazi pubblici e locali attrezzati e creare iniziative solidali, visite, seminari, viaggi d'istruzione in Italia e all'estero, ricezione turistica per la valorizzazione e la promozione delle bellezze artistiche e naturalistiche del luogo.

Art. 4 - Attività

L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 3 che precede.

A tale fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie e opportune con strutture proprie e avvalersi se del caso di strutture pubbliche o con queste convenzionate e, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e regolamentari, può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione inoltre, su iniziativa della Presidenza, può - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'osservanza e alle condizioni stabilite dalle normative amministrative e fiscali vigenti:

- A. stipulare convenzioni con Enti Pubblici e Privati allo scopo di divulgare la conoscenza nel senso più ampio e completo;
- B. fare raccolte pubbliche occasionali di fondi;
- C. esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale quali attività di

escursioni turistiche, visite guidate, noleggio attrezzature e iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento nell'osservanza delle normative amministrative e fiscali vigenti e rispettando i parametri di cui al DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117;

D. Sviluppa progetti nei limiti statutari presso altre associazioni aventi scopi analoghi, e da accordi, legami e intese con persone fisiche e giuridiche, enti, organizzazioni, movimenti, associazioni, fondazioni che perseguono fini analoghi anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati in Italia e all'estero che operano in settori affini.

E. Organizza incontri, conferenze, manifestazioni, seminari di studio per il perseguimento delle finalità associative.

L'Associazione può promuovere intese e scambi con Organizzazioni, Enti e Autorità sui problemi che la riguardano sul piano locale, comunale, provinciale e regionale mantenendo sempre la propria autonomia.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'impegno volontario libero e gratuito dei propri soci. In caso di necessità può inoltre avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati. E' riconosciuta la possibilità di riconoscere agli operatori il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, perché integrative della stessa.

Art. 5 - Soci

Acquisteranno la qualità di Socio le persone fisiche la cui domanda d'ammissione, presentata per iscritto al Presidente, sarà accettata dal Consiglio direttivo e che verseranno la quota d'iscrizione (una tantum all'atto dell'ammissione) e la quota sociale (annuale) stabilite dallo stesso Consiglio.

Possono aderire e iscriversi all'Associazione tutte le persone, uomini e donne di ogni nazionalità, che accettino lo statuto. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona. E' esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.

Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione. La quota o contributo associativo è di carattere annuale, non è trasmissibile né rivalutabile.

Handwritten signature and vertical text: *disa Skentem*

Art. 6 - Diritti e doveri dei Soci - Quote Associative

I soci hanno il diritto:

- di partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, e a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- di eleggere gli Organi sociali e di essere eletti negli stessi se maggiorenni;
- di esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico finanziario e per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti interni, se maggiorenni.

I Soci devono mantenere un contegno corretto, improntato a spirito associativo e rispondono di eventuali danni causati alle strutture e all'organizzazione dell'Associazione.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza del presente Statuto, delle deliberazioni assunte dagli Organi sociali, dell'eventuale Regolamento interno;
- a sostenere gli scopi e le finalità indicate nell'art. 3 che precede e a partecipare attivamente alla vita associativa.
- al pagamento nei termini della quota o contributo associativo annuale.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

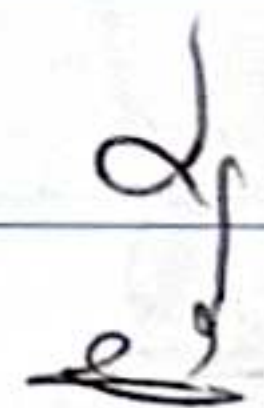
E' espressamente consentita la fruizione e la partecipazione alle attività, alle strutture e ai servizi dell'Associazione da parte dei soci di altre Associazioni.

Entro il mese di marzo di ogni anno i tesserati sono tenuti al versamento, in un'unica soluzione, della quota sociale, anch'essa decisa dal Consiglio direttivo. Il Consiglio ha facoltà di fissare un supplemento di quota da

applicare in caso di morosità. Coloro che si associano nei mesi successivi sono tenuti al versamento della quota sociale contestualmente all'iscrizione e al pagamento della relativa quota. Il Socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno solare in corso.

Art. 7 - Ammissione del socio

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla Presidenza dell'Associazione secondo le modalità

stabilite, indicando le motivazioni dell'adesione e le disponibilità d'impegno.	
La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio a osservare le deliberazioni adottate dagli	
Organi dell'Associazione.	
Per quanto riguarda le modalità procedurali afferenti l'esame della domanda e l'iscrizione del socio all'Associa-	
zione si rinvia, anche ai sensi del successivo art. 18 del presente Statuto.	
I minori di anni 18 possono assumere il titolo di socio solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la	
potestà genitoriale.	
Art. 8 – Perdita di qualità di socio	
La qualifica di socio si perde per mancato versamento della quota o contributo associativa annuale, per espul-	
sione (considerata Misura Disciplinare), per recesso, per scioglimento dell'associazione, nonché per causa di	
morte.	
La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno	
dell'Associazione.	
La misura Disciplinare nei confronti di un socio è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta della Presidenza,	
nei confronti del socio che:	
a. non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi	
dell'Associazione, alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti;	
b. svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione;	
c. in qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione.	
Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.	
In caso di recesso o espulsione il socio deve adempiere gli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del	
recesso o esclusione, e definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici	
instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono	
previsti oneri di carattere economico a carico dell'Associato in caso di recesso.	
In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non	

hanno diritto al rimborso della quota annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Provvedimenti disciplinari

In caso di violazione da parte dei Soci delle norme statutarie e regolamentari o di accertati comportamenti scorretti o pregiudizievoli nell'interesse dell'Associazione o di singoli Soci, il Presidente, su decisione del Consiglio direttivo, può irrorare i seguenti provvedimenti disciplinari:

il richiamo scritto;

la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi;

la radiazione per morosità o indegnità.

Il provvedimento è immediatamente esecutivo e decorre dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento inviato al Socio per mezzo di raccomandata. La decisione espressa deve contenere la motivazione scritta.

Il Presidente e i Consiglieri che, nell'esercizio delle loro funzioni, si rendano colpevoli di gravi inadempienze, trasgressioni o irregolarità, sono passibili di sospensione o decadenza dalla carica e dei provvedimenti di cui sopra, con deliberazione, adottata da almeno la metà più uno dei membri il Consiglio direttivo, riuniti in seduta congiunta, fermo restando l'obbligo del risarcimento di eventuali danni arrecati.

Con la stessa procedura essi possono essere privati a tempo determinato o indeterminato del diritto di eleggibilità di cui all'art. 7 del presente Statuto. La decisione espressa deve contenere la motivazione scritta.

In ogni caso il Consiglio direttivo prima di decidere sul provvedimento disciplinare deve sentire l'associato destinatario dello stesso al fine di garantire il suo diritto alla difesa.

Trascorsi tre anni dalla comminazione della sanzione, il Socio che sia stato punito con la radiazione può chiedere di essere riammesso. Il Consiglio direttivo decide tenendo conto della natura della mancanza commessa.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei Soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente.

L'Organismo di controllo alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 30 d.lgs. 117/2017;

Tutte le cariche sopra indicate potranno essere rivestite esclusivamente dai Soci dell'Associazione che offriranno la propria collaborazione in maniera prevalentemente volontaria.

Sarà in ogni caso riconosciuto il rimborso, anche in misura forfetaria, delle spese sostenute per l'attività effettivamente prestata a favore dell'Associazione. L'entità di detto rimborso sarà stabilita dal Consiglio direttivo, nell'ambito di uno stanziamento annuale di spesa approvato dall'Assemblea dei Soci.

Art. 10 - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, di cui regola l'attività. E' composta di tutti i soci dell'associazione ed è retta dal principio del voto singolo di cui all'art. 2532, comma 2, del codice civile.

Partecipano all'Assemblea tutti gli associati, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano sottoposti a Misure Disciplinari impeditive dell'esercizio del voto.

È espressamente convenuto che per le modifiche statutarie le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida se è presente almeno un terzo dei soci.

Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e deve essere sottoscritto dal Presidente il quale presiede la riunione. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea e di trarne copia.

Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata in sede ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno per approvare i bilanci consuntivi e preventivi.

L'avviso di convocazione, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, e l'ordine del giorno, deve avvenire mediante comunicazione scritta diretta a ciascun Socio, anche a mezzo mail, oppure

mediante avviso affisso presso la sede sociale e le singole sezioni, e forme di pubblicità effettivamente disponibili, almeno quindici giorni prima della data fissata per le riunioni ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Consiglio direttivo ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità oppure su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo dei Soci fondatori e attivi.

Diritto di partecipazione e diritto di voto

Hanno diritto di essere ammessi nel luogo ove si svolge l'Assemblea tutti i Soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola col pagamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di voto i soli Soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il pagamento delle quote sociali.

Presidenza in Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua mancanza, dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente o a un suo delegato il compito di controllare la validità delle deleghe e in genere il diritto di partecipare all'Assemblea, di controllare la validità delle sue deliberazioni e di sottoscrivere i verbali assieme al Segretario.

Validità e deliberazioni nell'Assemblea

Le Assemblee sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci, qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre in Assemblea straordinaria la presenza, sia in prima sia in seconda convocazione, di almeno due terzi dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio a determinati fini di utilità generale, occorre il voto favorevole di un numero di Soci che rappresentino almeno tre quarti degli associati.

Ogni Socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, fino a un massimo di due Soci.

Art. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta l'Associazione di fronte ai Soci e nei limiti delle norme vigenti, nei confronti dei soggetti esterni. E' scelto tra i Consiglieri ed è eletto da questi ultimi.

Egli ha, inoltre, le seguenti attribuzioni: convoca il Consiglio direttivo; Presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio direttivo; stipula con definitiva validità gli atti contrattuali per lo svolgimento delle attività dell'Associazione; dispone il pagamento delle spese e la riscossione delle entrate, in conformità alle deliberazioni del Consiglio direttivo; assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti; esegue verifiche periodiche di cassa; cura che l'attività dell'Associazione si svolga nelle forme previste dal presente Statuto e nel modo più idoneo per attuarne le finalità ;in caso di urgenza può decidere, d'intesa con il vice Presidente, su questioni di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli poi alla ratifica di quest'ultimo nella sua prima successiva seduta; provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese; mantiene la contabilità e ne custodisce la documentazione; prende in consegna i beni mobili dell'Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari; rappresenta al Consiglio direttivo, alla fine di ogni mese, la situazione dell'Associazione. Cura la corretta applicazione delle leggi fiscali e tributarie, assumendosene la relativa responsabilità, per quanto di competenza.

Riscuote direttamente le quote sociali e le quote d'iscrizione dei Soci

In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente, eletto tra i consiglieri del Consiglio direttivo su proposta del Presidente.

Art. 12 - Il Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è il massimo Organo rappresentativo dell'Associazione con compiti d'indirizzo, coordinamento e programmazione generale per il raggiungimento dei fini istituzionali.

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo e amministrativo ed è composto di un minimo di due sino a un massimo di cinque elementi.

L'Assemblea dei soci, su proposta del Presidente, determina il numero di elementi la Presidenza e procede alla loro elezione.

La durata in carica degli elementi dell'organo è stabilita dall'Assemblea all'atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i cinque anni.

Tra le varie attribuzioni, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, spetta al Consiglio Direttivo:

a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell'associazione;

c) redigere e presentare all'Assemblea il rendiconto economico finanziario per ogni anno sociale;

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito; è prevista la possibilità di riconoscere il rimborso delle spese effettivamente sostenute relative alla carica ricoperta.

I verbali delle sedute della Presidenza devono essere conservati e messi a disposizione dei soci che vogliano prenderne visione.

Il Consiglio direttivo elegge nel proprio ambito il Presidente, il vice Presidente e il Consigliere.

Redige il Regolamento di attuazione dello Statuto e sue modifiche e/o integrazioni successive.

In caso di dimissioni o altra cessazione di uno o più membri del Consiglio direttivo, il Consiglio stesso nomina il primo dei non eletti per sostituirli. Se non ci sono non eletti, il Presidente convoca l'assemblea per procedere all'elezione di un nuovo membro. Il consigliere subentrante manterrà la carica fino alla scadenza naturale del mandato del membro sostituito.

Convocazioni e deliberazioni del Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è convocato ordinariamente almeno una volta ogni sei mesi e, in qualsiasi momento, per iniziativa del Presidente, con lettera da inviare a mezzo mail ai componenti almeno sette giorni prima dell'adunanza. L'invito deve indicare l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza. Nel caso di urgenza la convocazione può essere inviata almeno due giorni prima. Inoltre il Consiglio può essere convocato su richiesta di almeno due Consiglieri. Le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei Consiglieri e le delibere sono prese a maggioranza dei voti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Non è ammesso il voto per delega. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente; in sua assenza dal vice Presidente; in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

I verbali delle delibere del Consiglio direttivo sono redatti dal Segretario che li sottoscrive unitamente al Presidente.

Dopo almeno tre assenze ingiustificate alle riunioni del Consiglio direttivo o anche nel caso in cui un Consigliere non offra sufficiente collaborazione, il Consiglio stesso, su proposta del Presidente, può disporre la sostituzione.

Art. 13 – Il Consigliere - Vice Presidente

Il Vice Presidente predispone, in collaborazione con il Presidente e il Consigliere, tutti gli elementi necessari al Consiglio direttivo per la compilazione del bilancio preventivo e del rendiconto annuale; redige i verbali e aggiorna i libri soci.

Art. 14 - Patrimonio e risorse economiche

L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote e contributi degli associati, nella misura decisa annualmente dalla Presidenza e ratificata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale e ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Stauten
d'sa

L'associazione è tenuta per il periodo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o d'istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione che si riferisce a erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

Art. 15 - Esercizio finanziario e Bilancio

L'esercizio finanziario dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro centoventi giorni dalla fine di ogni esercizio, sarà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo del successivo esercizio. Il Bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Eventuali avanzi di gestione, ove non reimpiegati, ne è esclusa la possibilità di ripartizione a favore dei Soci, e dovranno essere reinvestiti a favore di attività istituzionali previste dal presente Statuto e ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 16 – Responsabilità

L'Associazione non è responsabile, né in sede civile, né in sede penale, nei confronti dei partecipanti alle attività da essa proposte. Non è altresì responsabile per inadempimenti e/o disservizi causati dai propri fornitori.

In esecuzione al D.Lvo 196/2003, gli associati che aderiscono a qualsiasi attività dell'Associazione, con la loro partecipazione alle attività promosse, autorizzano l'incondizionato trattamento dei propri dati personali, nonché dei dati relativi alle persone che partecipassero assieme a loro.

La qualità di associato implica la conoscenza e l'accettazione del presente Statuto e del relativo Regolamento interno.

ART. 17 (Personale retribuito e volontari)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs.

117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 (Organo di controllo)

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 (Organo di controllo)

Se per due esercizi consecutivi sono superati due dei tre limiti dimensionali di cui all'art. 30, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., l'Associazione deve nominare un Organo di controllo, anche monocratico, che svolga le funzioni di cui ai commi 6,7, e 8 dello stesso articolo 30.

I componenti dell'Organo di controllo sono dotati dei requisiti professionali richiesti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 117 cit.

L'Organo di controllo svolge anche la revisione legale dei conti dell'Associazione, al superamento, da parte di questa, dei limiti dimensionali di cui all'art. 31, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e s.m.i., sempreché i suoi componenti siano dotati dei requisiti professionali a tal fine richiesti dalla normativa, e ove l'Assemblea non abbia diversamente deliberato, attraverso la nomina di distinto Organo.

Art. 20 - Scioglimento dell'Associazione

L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

È fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione di promozione sociale con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21 - Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia in primo luogo alle disposizioni di legge, quali parti integranti e sostanziali del presente Statuto, del codice civile, nonché alle vigenti specifiche disposizioni normative - anche di carattere regionale - e regolamentari in materia.

[Handwritten signature]

*Statuto
Lisa*

